

L'AVVOCATO risponde

Pillola del giorno dopo tra obbligo di prescrizione medica e diritto all'obiezione di coscienza

● Laura Gaetini



La "pillola del giorno dopo" è un farmaco utilizzato come metodo contraccettivo d'emergenza post-coitale entro i 3 giorni successivi al rapporto sessuale.

Non va confusa con la pillola RU-486 che è un farmaco abortivo usato per l'interruzione volontaria della gravidanza, differenziandosi da questa per tempi di assunzione e meccanismi d'azione.

Possono il medico e il farmacista rifiutare, per ragioni religiose o di coscienza, la prescrizione e la fornitura della pillola del giorno dopo alle donne che la richiedono?

Premesso che la legge 194/1978 sull'aborto consente di invocare l'obiezio-

ne di coscienza esclusivamente in caso di interruzione volontaria della gravidanza, è sorto un dibattito - alimentato dall'incertezza circa i suoi meccanismi d'azione - sulla natura contraccettiva o abortiva della pillola del giorno dopo.

Questo farmaco agisce a monte bloccando l'ovulazione o, più di rado, impedendo l'annidamento dell'ovulo fecondato.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, però, la gravidanza non inizia con la fecondazione dell'ovulo, ma solo con l'impianto dell'embrione nell'utero.

Dal momento che la pillola del giorno dopo agisce prima che la gravidanza si instauri e se assunta tardivamente,

quando l'embrione è già annidato nell'utero, non interrompe la gravidanza, il farmaco viene inquadrato come mero metodo contraccettivo post-coitale, non rientrante nelle previsioni della legge sull'aborto.

Non potrebbe dunque essere invocato il diritto all'obiezione di coscienza fatto salvo dalla legge solo per l'interruzione volontaria di gravidanza.

Tuttavia si può essere contrari per motivi di coscienza alla diffusione di tale pillola anche riconoscendone la natura solo contraccettiva e non abortiva.

Sul tema manca ancora l'intesa tra etica e diritto.

● **Scrivi all'avvocato:**
lettere@ecodibiella.it

